



D.L. 34/2020 Articolo 24 – IRAP





Normativa di riferimento





Titolo II - Sostegno alle imprese e all'economia

Art. 24. - Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP

1. Non è dovuto il versamento del saldo dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, fermo restando il versamento dell'acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta.





Articolo 24 D.L. 34/2020

Non è altresì dovuto il versamento della prima rata dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, nella misura prevista dall'articolo 17, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, ovvero dall'articolo 58 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157; l'importo di tale versamento è comunque escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d'imposta.





Articolo 24 D.L. 34/2020

2. *Il comma 1* si applica esclusivamente ai soggetti, diversi da quelli che determinano il valore della produzione netta secondo gli articoli 7 e 10 -bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché dai soggetti di cui all'articolo 162 -bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), dello stesso testo unico delle imposte sui redditi, o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.





Articolo 24 D.L. 34/2020

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.





Condizioni esonero saldo IRAP 2019 e I acconto 2020



Ricavi / Compensi < 250 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente



Soggetti esclusi dall'agevolazione



Le imprese di assicurazione



Le Amministrazioni e gli enti pubblici (soggetti che determinano il valore della produzione netta secondo gli artt. 7 e 10-bis del D.lgs. n. 446/1997);



Le banche e gli altri intermediari finanziari (soggetti di cui all'art. 162-bis del TUIR, D.P.R. n. 917/1986).





Esonero IRAP
Enti non commerciali





Ambito applicativo dell'articolo 24 con riferimento agli enti non commerciali

«Le disposizioni dell'articolo 24 non prevedono nel novero dei soggetti espressamente esclusi dal beneficio, gli enti privati non commerciali»





Ambito applicativo dell'articolo 24 con riferimento agli enti non commerciali

- L'esonero IRAP spetta anche agli enti non commerciali;
- ❖ Per l'attività istituzionale non commerciale (con il metodo retributivo ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997);
- Anche in caso di l'attività commerciale accessoria (previa verifica tetto ricavi);
- Tranne nel caso in cui si tratti di un ente non commerciale pubblico.





Acconti IRAP 2020 Base di calcolo





Determinazione dell'acconto di novembre: occorre tenere conto dell'IRAP complessivamente dovuta per il 2019 (anche se il saldo non è dovuto), o il saldo non dovuto incide anche sulla base di calcolo per l'acconto 2020?

- L'acconto determinato con metodo "storico", deve essere riferito al rigo IR21 (Totale imposta) del modello di dichiarazione 2020 relativo al periodo d'imposta 2019;
- E' irrilevante che dal dichiarativo emerga un debito non versato per effetto dell'articolo 24 del D.L. 34/2020 (Rigo IR26).





Esempio

L'acconto dovrà essere determinato su 5.000 euro, e non su 1.000 euro di imposta effettivamente versata per il 2019.

Quindi (soggetto ISA)

I Acconto: euro 2.500 (da non versare)

Il Acconto: euro 2.500 (da versare)

			100		100								
enti il	IR21	Totale imposta							5.000				
nei quadri	IR22	Credito d'imposta	Quote annuali		Residuo		Altri crediti		4				
IE II)			,00	2		,00		,00					
	IR23	Eccedenza risultante dalla	precedente dichiarazione										
	IR24	Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione compensata in F24											
	IR25	Acconti versati	cconti versati Credito riversato da atti di recupero 2,00										
	IR26	Importo a debito	Da non v	ersa	re ex a	rt. 24	D.L. 34	/2020	4.000				
	IR27	Importo a credito											
	IR28	Eccedenza di versamento d	ı saldo										
	IR29	Credito di cui si chiede il rimborso											
	IR30	Credito da utilizzare in con	npensazione										
	IR31	Credito ceduto a seguito di	opzione per il consolidato	fiscale									





Recupero credito IRAP 2018 inutilizzato





Credito anno 2018 inutilizzato che confluisce nel 2019

Si chiede se l'eccedenza IRAP risultante dalla precedente dichiarazione (modello IRAP 2019), per la quota non utilizzata in compensazione entro la data di presentazione della dichiarazione (modello IRAP 2020), debba comunque essere portata a riduzione del saldo IRAP 2019 (per il quale è previsto l'esonero del versamento) o possa essere utilizzata in compensazione, ad esempio, del secondo acconto IRAP 2020 o in compensazione orizzontale (oppure, in caso di mancato utilizzo totale o parziale, riportata nella dichiarazione successiva).





La problematica del credito 2018 ancora disponibile

Esempio (credito 2018 completamente utilizzato prima della dichiarazione IRAP 2020 rif. 2019)
IRAP anno 2019: euro 20.000; acconti versati: zero

credito anno 2018: euro 4.000; credito anno 2018 già compensato: euro 4.000.

			,	,	,						
Sez. II Dati concernenti il	IR21	Totale imposta	2	20.000,00							
versamento dell'imposta		Credito Ace									
determinata nei quadri IQ - IP - IC - IE	IR22	Credito d'imposta	Quote annuali		Residuo			Altri crediti		4	
IK (sez. II e III)			1	,00 2		,00	3		,00		,00
	IR23 Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione IR24 Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione compensata in F24										4.000,00
											4.000,00
	IR25 Acconti versati Credito riversato da atti di recupero								2	,00	
	IR26 Importo a debito Vantaggio							2	20.000,00		
	IR27	Importo a credito									,00
	IR28	Eccedenza di versamento d	a saldo				ĺ				,00
	IR29	Credito di cui si chiede il ri	imborso								,00
	IR30	Credito da utilizzare in cor	mpensazione								,00
	IR31	Credito ceduto a seguito di	i opzione per il consol	idato fiscal	•						,00





La problematica del credito 2018 ancora disponibile

/										/	
Dati concernenti il	IR21	Totale imposta								20.000	,00
versamento dell'imposta				Credito Ac	9						
determinata nei quadri IQ - IP - IC - IE	IR22	Credito d'imposta	Quote annuali		Residuo			Altri crediti		4	
			1	,00 2		,00	3		,00	,	.00
IK (sez. II e III)										,	
	IR23	Eccedenza risultante dalla	precedente dichiaraz	ione						4.000	.00
										,	-
	IR24	Eccedenza risultante dalla	precedente dichiaraz	ione comper	sata in F24						.00
					1	Cradita riva	rsato da atti	di recupero		2	00
	IR25	Acconti versati				Jedilo Tive	isalo da dili	,00			00
								,00		/	,00
	IR26	Importo a debito		Van ⁻	taggio	າ ໄ				16.000	00
				van	laggi					10.000,	00
	IR27	Importo a credito	_								
										,	,00
	IR28	Eccedenza di versamento c	a saldo								
										,	,00
	IR29	Credito di cui si chiede il ri	imborso								
										,	,00
	IR30	Credito da utilizzare in con	mpensazione								
			1							,	,00
	IR31	Credito ceduto a seguito di	i opzione per il conso	lidato fiscale							
		a. came course a seguino ai	- cpanone por in contro							,	,00

Il credito 2018

inutilizzato

viene perso

Esempio (credito 2018 non utilizzato prima della dichiarazione IRAP 2020 rif. 2019)

-IRAP anno 2019: euro 20.000;

- acconti versati: zero
- credito anno 2018: euro 4.000;
- credito anno 2018 già compensato: euro zero.





L'eccedenza IRAP 2018 non utilizzata a riduzione del saldo IRAP 2019 (quando tale saldo non sia dovuto in forza dell'art. 24 del D.L. n. 34/2020) può essere recuperata con la dichiarazione IRAP 2020 ed utilizzata in compensazione (o riportata all'anno successivo, o richiesta a rimborso) compilando il rigo IR28 "Eccedenze di versamento a saldo".



In tale rigo deve essere indicata la quota di eccedenza IRAP 2018 utilizzata a riduzione del saldo IRAP 2019, il cui versamento non è dovuto in forza dell'art. 24 del D.L. n. 34/2020.





Indicazione del credito 2018 inutilizzato


Esempio (credito 2018 non utilizzato prima della dichiarazione IRAP 2020 rif. 2019)

- IRAP anno 2019: euro 20.000;

- acconti versati: zero

- credito anno 2018: euro 4.000;

- credito anno 2018 già compensato: euro zero.



Sez. II Dati concernenti il	IR21	Totale imposta							2	20.000,00
versamento dell'imposta		Credito Ace								
determinata nei quadri IQ - IP - IC - IE	IR22	Credito d'imposta	Quote annuali		Residuo		Altri cre		4	
IK (sez. II e III)			'	,00 2		,00	,	,00		,00,
	IR23	Eccedenza risultante dalla	precedente dichiarazi	ione						4.000,00
	IR24	Eccedenza risultante dalla			,00					
	IR25	Acconti versati				Credito river	sato da atti di recupe ,00	ro	2	,00
Vantaggio	IR26	Importo a debito								6.000,00
	IR27	Importo a credito		,00						
,	IR28	Eccedenza di versamento d		4.000,00						
	IR29	Credito di cui si chiede il ri	mborso							,00,
Vantaggio	IR30	Credito da utilizzare in compensazione								
	IR31	Credito ceduto a seguito d	opzione per il conso	lidato fiscale						.00





Cancellazione del saldo IRAP e sua indicazione in dichiarazione





Cancellazione del saldo IRAP e sua indicazione in dichiarazione

Esonero dal versamento del saldo IRAP 2019 (art. 24 D.L. Rilancio)

Costituisce un Aiuto di Stato c.d. «de minimis» soggetto ai limiti del Temporary Framework in materia di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nel contesto dell'epidemia di COVID-19. (Comunicazione della Commissione Europea 19.3.2020 n. 1863)

Limite di 800.000 euro per impresa





A partire dalla dichiarazione relativa all'anno fiscale 2018 è necessario indicare gli Aiuti di Stato nel nuovo prospetto previsto nel quadro RS dei modelli REDDITI 2019 ai righi RS401-RS402 (analogo prospetto è previsto ai fini IRAP) è "ai fini della legittima fruizione degli stessi".

Indicazioni per la compilazione dei prospetti sono presenti nella Circolare





Riprendendo esempio precedente....

Il beneficio economico corrisponde ad euro 20.000 e non ad euro 16.000

- > IRAP anno 2019: euro 20.000;
- > acconti versati: zero
- credito anno 2018: euro 4.000;
- credito anno 2018 già compensato: euro zero.

Sez. II			/vv	,00	,,,,						_	
Dati concernenti il versamento	IR21	R21 Totale imposta										
dell'imposta				Credito Ac	_							
determinata nei quadri IQ - IP - IC - IE	IR22	Credito d'imposta	Quote annuali	,00 2	Residuo	.00	3	Altri crediti	,00	4	00	
IK (sez. II e III)				,00		,00			,00		.00	
	IR23	23 Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione										
	IR24	24 Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione compensata in F24										
	IR25	R25 Acconfi versati Credito riversato da atti di recupero							2	,00		
	IR26	Importo a debito								16.0	00,00	
	IR27	Importo a credito									,00,	
	IR28	Eccedenza di versamento a	saldo							4.0	00,00	
	IR29 Credito di cui si chiede il rimborso										,00	
	IR30	Credito da utilizzare in com	pensazione							4.0	00,00	
	IR31	Credito ceduto a seguito di	opzione per il conso	lidato fiscale							,00	








Le indicazioni della circolare

- > nella casella «Tipo aiuto», il codice 1;
- nella colonna 1 «Codice aiuto», il codice 999;
- nella colonna 3 «Quadro», il quadro IR;
- nelle successive colonne 4 «Tipo norma», 5 «Anno», 6 «Numero» e 7 «Articolo», rispettivamente, «1», «2020», «34», «24»;
- > nella colonna 26 «Tipologia costi», il codice 20;
- nella colonna 29 «Importo aiuto spettante», l'importo del saldo IRAP relativo all'anno 2019 non versato per effetto dell'applicazione dell'art. 24 del DL Rilancio.











Cosa succede se ho già inviato la dichiarazione senza indicare nel prospetto l'aiuto?

Correttiva nei termini : quest'anno si ha tempo fino al 30 Novembre qualora la dichiarazione sia già stata inviata

Cosa succede se il prospetto non dovesse essere compilato neanche successivamente?

Non sembrano essere previste delle sanzioni, né ai sensi dell'articolo 52 della legge 234/2012 (che regola il Registro Nazionale degli Aiuti) né ai sensi dell'articolo 24 del Decreto Rilancio.

La mancata indicazione in dichiarazione dovrebbe comportare la semplice revoca dell'aiuto senza applicazione di sanzioni





Compilazione del quadro per cassa o per competenza?

In dottrina è stata evidenziata la possibilità di compilare il quadro per cassa, considerato che la dichiarazione 2020 riguarda un periodo fiscale in cui ancora non si è beneficiato dell'aiuto e in cui ancora non esistevano neanche i presupposti per poter godere della cancellazione del saldo...

Tale impostazione sembra tuttavia cozzare con le logiche sottese alla compilazione del prospetto relativo agli Aiuti di Stato che richiedono una compilazione per competenza





Compilazione del quadro per cassa o per competenza?

Istruzioni per la compilazione

La presente sezione deve essere compilata dai soggetti che nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione hanno beneficiato di aiuti fiscali automatici (aiuti di Stato e aiuti "de minimis") nonché di quelli subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione, comunque denominati, il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, disciplinati dall'articolo 10 del Regolamento.

La sezione va compilata anche dai soggetti che hanno beneficiato nel periodo d'imposta di aiuti fiscali ai fini Irap nei settori dell'agricoltura e della pesca e acquacoltura, da registrare nei registri SIAN e SIPA.

La sezione deve essere compilata con riferimento agli aiuti di Stato i cui presupposti per la fruizione si sono verificati nel periodo d'imposta di riferimento della dichiarazione.

ATTENZIONE La sezione va compilata con riferimento agli aiuti di seguito specificati già indicati nei relativi quadri (ad esempio, nel quadro IR) del presente modello di dichiarazione. La sezione va compilata anche in caso di aiuti maturati nel periodo d'imposta di riferimento della dichiarazione ma non fruiti nel medesimo periodo.

Le istruzioni richiedono che la compilazione debba avvenire indipendentemente dalla fruizione degli aiuti, essendo improntata ad un principio di competenza. Le indicazioni fornite dall'agenzia sembrerebbero dunque assumere che la compilazione sia necessaria in quanto i presupposti per la cancellazione del saldo si siano già verificati nel 2019...è realmente così? Quanto conviene opporsi a tale interpretazione?

Il riferimento al verificarsi dei presupposti sembrerebbe escludere che la compilazione debba avvenire nella dichiarazione riferita all'anno fiscale 2019, considerato che nel periodo fiscale 2019 ancora i presupposti per la cancellazione del saldo non si erano realizzati





Compilazione del quadro IS relativo alle deduzioni forfettarie per lavoratori dipendenti delle regioni meridionali (ex art. 11, c. 1, lett. A), n.3, D.lgs. 446/97 (Cenni)

Medesimo dubbio era stato sollevato in merito alla compilazione del prospetto relativi agli Aiuti di Stato con riferimento alle deduzioni spettanti per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d'imposta nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna

Anche in questo caso la compilazione si ritiene sia più corretto che avvenga per competenza





Caso: Contribuenti ISA e 10% di IRAP versata in più

Il Decreto Fiscale 124/2019 ha ridotto la misura dell'acconto per il 2019 dal 100% al 90% per i contribuenti Isa, minimi e forfettari (risoluzione 93/E del 12 novembre 2019).

Molti di essi tuttavia avevano versato comunque il 100% dell'imposta del periodo precedente facendo affidamento sulla natura esclusivamente finanziaria di tale riduzione, considerato che avrebbero comunque recuperato il maggiore acconto versato in sede di saldo..come conciliare tale impostazione con la cancellazione dello stesso?





Caso: Contribuenti ISA e 10% di IRAP versata in più

Si ritiene possa essere applicata in via analoga (sebbene manchino chiarimenti espliciti, la risposta al quesito 1.1.4 esaminata prima sembrerebbe coprire anche questo caso) la soluzione prospettata dall'Agenzia nella circolare 25/E

L'eccedenza versata dovrà quindi essere riportata nei righi IR28 e IR30





Caso: Contribuenti ISA e 10% di IRAP versata in più

Irap 2018: €3.000

Acconti versati: €3.000

Irap 2019: €5.000

Sez. II Dati concernenti il	IR21	Totale imposta										5.000	,00
versamento dell'imposta		Credito Ace											
determinata nei quadri IQ - IP - IC - IE	IR22	Credito d'imposta	Quote annuali			Residuo			Altri crediti		4		
K (sez. II e III)			1	,00	2		,00	3		,00			,00
. (5021 11 5 11)	IR23	Eccedenza risultante dalla	precedente dichiarazio	one									,00
	IR24	IR24 Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione compensata in F24											,00
	ID25	Acconti versati								2			
	IKZS	Accordi versali					1		,00			3.000	,00
	IR26	Importo a debito										2.000	,00
	IR27	Importo a credito											,00
	IR28	28 Eccedenza di versamento a saldo									300	,00	
	IR29	IR29 Credito di cui si chiede il rimborso											,00
	IR30	Credito da utilizzare in cor	mpensazione									300	,00
	IR31	Credito ceduto a seguito di	opzione per il consoli	dato fi	scale								.00

Il contribuente avrebbe dovuto versare €2.700 a titolo di acconto in luogo di €3.000; l'eccedenza di €300 potrà essere inserita nei prospetto IR28 e IR30





Credito d'imposta locazioni: i chiarimenti della circolare e novità

DL. Agosto





Bed and Breakfast svolto in via imprenditoriale

Si chiede se un soggetto che svolge attività di «Bed and Breakfast» in via imprenditoriale con partita iva, possa fruire del credito d'imposta in relazione ai canoni di locazione dell'immobile a uso non abitativo corrisposti al proprietario (o ai proprietari) dei medesimi, ancorché l'immobile condotto in locazione ed adibito all'esercizio di tale attività, sia ad uso residenziale, come richiesto dalla normativa nazionale e regionale del settore, e non invece commerciale.





RISPOSTA

Con la circolare n. 14/E del 6 giugno 2020, è stato precisato cheNe consegue, in base a tali precisazioni, che il credito d'imposta in questione spetta anche in ipotesi di immobili che, sebbene accatastati come abitativi, siano utilizzati per lo svolgimento di attività commerciali (come ad esempio, nel caso di attività professionale svolta in immobile non riaccatastato).

In considerazione della ratio sottesa ai chiarimenti sopra richiamati, il credito d'imposta de quo è riconosciuto, laddove, come nel caso oggetto del quesito, l'immobile locato ad uso abitativo sia strumentale all'attività di Bed and Breakfast svolta in via imprenditoriale.





Credito d'imposta locazioni anche per il mese di giugno

Art, 77 co. 1 lett. b) -Decreto Agosto (DL 104/2020)

Ha ampliato l'ambito di applicazione dell'art. 28 del DL 34/2020 inserendo in quest'ultimo le parole", maggio e giugno" in sostituzione delle precedenti "e maggio"

Effetto

Il comma 5 del prefato articolo 28 prevede, oggi, che il credito d'imposta in commento sia commisurato all'ammontare mensile di canoni di locazione, di leasing o di concessione, versati nel periodo di imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno (per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale i mesi da prendere a riferimento sono, invece, quelli di aprile, maggio, giugno e luglio) ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d'imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.





Credito d'imposta locazioni anche per il mese di giugno

Ricorda

In sede di conversione in legge del Decreto "Rilancio" è stato introdotto un nuovo periodo al quinto comma dell'articolo 28 in base al quale: "Il credito d'imposta spetta anche in assenza dei requisiti di cui al periodo precedente (diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente ndr.) ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1º gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19".





Credito d'imposta locazioni anche per il mese di giugno

Effetto

Con l'inserimento in sede di conversione di tale nuovo periodo al quinto comma dell'art.28, il legislatore ha previsto la possibilità di godere del credito in parola, anche in assenza del calo di fatturato richiesto quale regola generale, ai soggetti che (alternativamente):

- hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019;
- ❖ hanno domicilio fiscale o sede operativa nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi (sisma, alluvione, crollo strutturale, ecc.), i cui stati di emergenza erano in atto alla data della dichiarazione dello stato di emergenza da "COVID-19" (31 gennaio 2020).





Chiarimenti in materia di indennità Covid-19 di 1.000 euro per gli iscritti alla gestione separata





Quesito n. 2.1.1 - Circolare 25/E/2020

2.1.1 Quesito n. 1 – Determinazione della variazione del reddito nel secondo bimestre 2020 per i soggetti in regime forfetario

Il Decreto ha introdotto, con l'articolo 84, nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19. In particolare, il comma 2 della citata la disposizione riconosce una indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro a favore di liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del Decreto, purché questi ultimi:

- siano iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
- non siano titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie,
- abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019.





Quesito n. 2.1.1 - Circolare 25/E/2020

Ai fini della determinazione del reddito, sulla base del quale deve essere verificata la riduzione prevista dalla citata disposizione, viene stabilito che lo stesso deve essere individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell'esercizio dell'attività, comprese le eventuali quote di ammortamento.

E per i forfettari?





Quesito n. 2.1.1 – Circolare 25/E/2020

Parere dell'Agenzia delle Entrate

La disposizione stabilisce di fatto criteri per la determinazione del reddito effettivo individuato come differenza tra i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell'esercizio dell'attività, comprese le eventuali quote di ammortamento. Pertanto, la misurazione dello scostamento del reddito e l'attribuzione della nuova indennità prescinde dal regime contabile adottato dal professionista (sia esso regime ordinario o regime forfetario).





E per i professionisti iscritti a cassa di previdenza?

Parere dell'Agenzia delle Entrate

"Il regime forfettario previsto dall'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge di stabilità per il 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190) e successive modificazioni, rileva, quindi, su un piano diverso e cioè ai fini della determinazione dell'imposta dovuta dal professionista e delle semplificazioni contabili previste anche ai fini delle imposte dirette"





E per i professionisti iscritti a cassa?

D. M. 28 marzo 2020

Quando l'indennità viene richiesta in forza del requisito della riduzione o sospensione dell'attività lavorativa,

- comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019,
- ☐ individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio dell'attività.





Superbonus 110%: prima parte
Visto di conformità





Quesito pervenuto in redazione

Buondì intanto mi complimento per l'ottimo prodotto che è Play Solution. Le mie perplessità e dubbi riguardano il nuovo Superbonus 110% che spero verrà affrontato nella puntata del lunedì soprattutto dal punto di vista di noi commercialisti chiamati ad apporre il visto. Dagli adempimenti e controlli necessari al tipo di assicurazione Rc necessaria (io ho interpellato la mia compagnia ma ad oggi ancora nessuna risposta)





Quesito pervenuto in redazione

Ho già acquistato naturalmente il vostro speciale in materia ma credo che le sole 2 ore del corso specifico non saranno sufficiente a spiegare per bene questo nuovo ruolo di "certificatore".

Ogni giorno sulla stampa specializzata leggo tutto e il contrario di tutto. Oggi leggo di 24 documenti necessari per far partire l'iter per i privati che cederanno il credito alle banche (pazzesco). Quindi il caos è sovrano in questa materia. Però io stesso come proprietario di casa (oltre che commercialista) gradirei una solida preparazione su questo tema per evitare sanzioni e multe salate.





Visto di conformità quando necessario

Il contribuente in caso di sconto o cessione della detrazione dovrà, necessariamente, farsi rilasciare:

- 1. l'attestazione o asseverazione dei tecnici abilitati al rilascio delle certificazioni energetiche idonee a certificare l'esistenza dei requisiti tecnici e la congruità delle spese sostenute;
- 2. il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta, rilasciato dagli intermediari abilitati.

Necessario esclusivamente qualora oggetto di cessione/sconto sia la super detrazione del 110%





IL visto «leggero»

Il visto di conformità, definito anche "visto leggero", è stato introdotto con il D. Lgs. n. 241 del 9 luglio 1997, costituisce uno dei livelli dell'attività di controllo sulla corretta applicazione delle norme tributarie, attribuito dal legislatore a soggetti estranei all'Amministrazione finanziaria.





IL visto «leggero»

Ha assunto nel tempo sempre maggiore rilevanza poiché non solo attesta la "conformità" dei dati contenuti nelle dichiarazioni alla «relativa documentazione e alle risultanze delle scritture contabili, nonché di queste ultime alla relativa documentazione contabile» (Cfr. art. 35, co. 1, lett. a) - D.Lgs. n. 241/1997), ma è anche strumentale ad ottenere l'esonero dalla prestazione della garanzia in caso di richiesta di rimborso dell'eccedenza a credito IVA superiore a 30.000 euro (Cfr. art. 38-bis - D.P.R. n. 633/1972) ovvero ad utilizzare in compensazione i crediti emergenti dalle dichiarazioni fiscali per importi superiori a 5.000 euro (Cfr. art. 10, co. 7 D.L. n. 78/2009, conv. con modificazioni dalla L. n. 102/2009 e art. 1, co. 574 L. n. 147/2013).





IL visto «leggero»

Dunque, il visto di conformità è obbligatorio in caso di:

- presentazione del Modello 730;
- > compensazione orizzontale dei crediti IVA con importo superiore a 5.000,00 euro;
- compensazione dei crediti relativi alle imposte sui redditi, addizionali, ritenute alla fonte, imposte sostitutive IRAP per importi superiori a 5.000,00 euro;
- esecuzione del rimborso di un credito IVA superiore a 30.000,00 euro.





IL visto «leggero»

Trattasi di un'attività di controllo formale svolta dal professionista che consiste in un'attestazione circa la corrispondenza della dichiarazione dei redditi alle risultanze della relativa documentazione, alle scritture contabili e alle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d'imposta, lo scomputo delle ritenute d'acconto e i versamenti.

In linea di principio i suddetti controlli sono finalizzati ad evitare errori materiali e di calcolo nella determinazione degli imponibili, delle imposte e delle ritenute e nel riporto delle eccedenze risultanti dalle precedenti dichiarazioni.





IL visto «leggero»: abilitazione a rilasciarlo

Prima di esercitare il rilascio del visto di conformità, il professionista è tenuto ad inviare all'Agenzia delle Entrate una comunicazione, ai sensi dell'art. 21 del D.M.164/99, nella quale deve indicare:

- dati anagrafici, qualifica professionale posseduta, codice fiscale e numero di partita IVA;
- domicilio e gli altri luoghi dove esercita l'attività professionale;
- codice fiscale e la sede dello studio professionale associato in cui collabora;
- ❖ la denominazione o la ragione sociale, il codice fiscale e i dati anagrafici dei soci e dei componenti il consiglio di amministrazione, ove previsto, del collegio sindacale della società di servizi di cui il professionista intende avvalersi per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, con l'indicazione delle specifiche attività da affidare alla stessa;





IL visto «leggero»: abilitazione a rilasciarlo

Prima di esercitare il rilascio del visto di conformità, il professionista è tenuto ad inviare all'Agenzia delle Entrate una comunicazione, ai sensi dell'art. 21 del D.M.164/99, nella quale deve indicare:

Elementi rilevanti di questa comunicazione sono i requisiti soggettivi del professionista, nonché la necessità di una polizza assicurativa della responsabilità civile ai sensi dell'art. 22 - D. M. n. 164/1999.





IL visto «leggero»: abilitazione a rilasciarlo

Per il rilascio del visto il professionista deve:

- * rispondere a requisiti professionali di onorabilità e moralità di alto profilo tali da poter offrire garanzia all'Erario e al contribuente che l'attività posta in essere è conforme alle disposizioni normative disciplinanti la materia;
- possedere la partita IVA;
- * essere abilitato ai servizi telematici Entratel.